

## CIRCOLARE N. 02/09

### ALCUNE NOVITA' SUL D.L. 185/08

#### (C.D. MANOVRA DI NOVEMBRE) ED ALTRE MINORI

#### I PARTE

Come preannunciato con la circolare n. 01/09, si prosegue il lavoro avviato con essa, riportando qui di seguito un primo estratto delle novità introdotte dal D.L. 195/08 del 29/11/08 (c.d. manovra di novembre), di interesse comune ed altre ulteriori informazioni, minori ma di probabile utilità. Come sempre per la scarsità di tempo a disposizione, il lavoro ha dovuto essere frazionato, soprattutto al fine di dare un'adeguata informativa prima del decorrere del termine di scadenza di alcune disposizioni.

Attesa la natura delle notizie qui indicate, si suggerisce la distribuzione della presente, per le imprese, anche al personale, cui in fondo la presente è indirizzata.

Si ricorda di nuovo che dell'intera normativa esaminata, viene qui riprodotta solo quella di interesse oggettivo per l'utenza dello studio e per essa viene riportato solo un breve richiamo, il più possibile intelligibile dal profano. L'obiettivo delle correnti circolari, lo si ripete, è soprattutto quello di creare l'occasione per dare notizia di una novità normativa che potrebbe interessare taluno dei lettori. Ragioni ovvie di opportunità e facilità di lettura, impongono di omettere informazioni di carattere più specifico per le quali, all'occorrenza, lo studio è a disposizione per ogni chiarimento l'utente desideroso ritenesse opportuno.

Per quanto possibile si è cercato di seguire l'ordine cronologico dei provvedimenti e quello numerico degli articoli, nell'ambito di ognuno di essi. Infine, sempre per consentire un rapido riscontro, per chi volesse procedere ad un approfondimento personalizzato, si riporta tra parentesi, la fonte normativa di riferimento.

- 1) **BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA** (Art. 1 D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): è nota la vicenda del bonus. Giovi qui ricordare che: spetta solo per il 2009; spetta solo a chi fruisce di redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.pro. e co.co.co.), di pensione, lavoro autonomo occasionale (esclusi i titolari di partita iva) e redditi fondiari (fino ad € 2.500,00); concorre alla sua fruibilità, il doppio parametro del numero dei componenti il nucleo familiare ed i redditi conseguiti e dichiarati da tutti i componenti del nucleo familiare. Gli scaglioni sono:
  - a. €200,00 a pensionati soli con un reddito fino ad €15.000,00;
  - b. € 300,00 a famiglie di due componenti con reddito fino ad € 17.000,00;
  - c. €450,00 a famiglie di tre componenti con un reddito fino ad € 17.000,00;

- d. €500,00 a famiglie di quattro componenti con un reddito fino ad €20.000,00;
- e. €1.000,00 a famiglie di cinque e più componenti con un reddito fino ad €22.000,00;
- f. €1.000,00 a famiglie con disabili e redditi fino ad €35.000,00.

Il bonus *una-tantum* è cumulabile con la *social card*. Gli interessati devono presentare la richiesta:

- a) al proprio sostituto di imposta entro il **28 febbraio 2009**, qualora il beneficio si fondi sui redditi della famiglia percepiti nel **2007**;
- b) al proprio sostituto di imposta entro il **31 marzo 2009**, qualora il beneficio si fondi sui redditi della famiglia percepiti nel **2008** (ipotesi alternativa alla precedente);
- c) all'agenzia delle entrate entro il **30 aprile 2009**, qualora il beneficio si fondi sui redditi familiari del **2007** e non si disponga di un sostituto di imposta, ovvero il beneficio non venga erogato dal sostituto di imposta;
- d) all'agenzia delle entrate entro il **30 giugno 2009** qualora il beneficio si fondi sui redditi familiari del **2007** e non si disponga di un sostituto di imposta, ovvero il beneficio non venga erogato dal sostituto di imposta.

Il bonus richiesto presso il sostituto viene anticipato da quest'ultimo che poi provvede alla rivalsa mediante compensazione e successiva dichiarazione sul mod. 770. Il bonus richiesto presso l'agenzia viene erogato mediante la procedura del rimborso (si auspica in questo caso che il termine per la trasmissione dell'assegno sia più breve dei 5/6 anni che in genere impiega lo Stato per questi adempimenti). Ulteriori delucidazioni sullo strumento e sua attuazione sulla circolare n. 02/E del 03/02/09.

- 2) **MUTUI** (Art. 2 D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): l'importo delle rate dei mutui a tasso non fisso è calcolato in base al maggiore tra il tasso del 4% senza spread ed il tasso alla sottoscrizione del contratto. Questo a meno che il tasso non sia già più basso. L'agevolazione vale **solo per il 2009** e per i mutui accesi fino al 31 ottobre 2009 o rinegoziati in base all'accordo Tesoro/ABI.
- 3) **TARIFFE ENERGETICHE VINCOLATE** (Art. 3, I c., D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): sono sospese per il 2009, le regole di adeguamento periodico, dallo Stato, all'inflazione, e ad altri meccanismi automatici, di diritti, contributi e tariffe. Fanno eccezione le tariffe per il servizio idrico.
- 4) **AUTOSTRADE** (Art. 3, dal II al VII c., D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): sono sospesi gli aumenti delle tariffe autostradali (e di conseguenza il costo dei trasporti e con esso l'incidenza di questi su tutti i prodotti oggetto di consumo) fino al 30 aprile 2009;

- 5) **ELETTRICITA' E GAS** (Art. 3, dal VIII al XIII c., D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): dal 01/01/09 le famiglie che godono del bonus energia (ISEE fino ad € 7.500,00), avranno diritto anche ad un bonus gas (un risparmio entro il 15% della spesa annua). Esso va richiesto al Comune di residenza secondo le medesime modalità del bonus energia. Godono del bonus gas anche le famiglie con almeno quattro figli a carico ed un ISEE inferiore ad € 20.000,00.
  
- 6) **PRESTITI BEBE'** (Art. 4, I c., D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio di €25.000.000,00 all'anno, per il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, per favorire l'accesso al credito dei nuovi genitori, con un figlio nato od adottato nell'anno, per avere dei prestiti agevolati dalle banche.
  
- 7) **DETAZZAZIONE PRODUTTIVITA'** (Art. 5, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): Per i dipendenti che hanno avuto nel corso del 2008, un reddito inferiore o pari ad € 35.000,00, è consentita, anche per il 2009, la detassazione al 10% dei premi di produttività fino ad un massimo di € 6.000,00. La norma è prorogativa della originaria norma introdotta nel 2008 con D.L. 93/08 e non va confusa con quella relativa agli straordinari. L'operazione può trovare giovamento per le politiche di sviluppo interne all'azienda; nei limiti in cui le risorse lo consentano, ovviamente.
  
- 8) **DEDUCIBILITA' IRAP** (Art. 6, I c., D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): a decorrere dall'esercizio 2008 (quindi con effetto su UNICO 2009), è riconosciuta la deducibilità parziale dell'IRAP (il 10% di quella pagata sul costo del personale ed interessi), sull'IRES e l'IRPEF. Per le annualità precedenti, invece,
  - a. Per chi ha presentato istanza di rimborso, è previsto un rimborso per una somma fino al 10% dell'IRAP dovuto (e dichiarato a suo tempo) sul costo del personale e gli interessi;
  - b. Per chi non avesse presentato domanda di rimborso, può farlo mediante apposita domanda telematica all'agenzia delle entrate (al momento siamo ancora in attesa del DM di attuazione per il modello e le modalità tecniche di presentazione della domanda), per i periodi non ancora prescritti (48 mesi dalla data di versamento). Attenzione, si parla del rimborso del 10% dell'IRAP pagato sul costo del personale. Per es. per chi ha avuto nel 2006 costi del personale per € 100.000,00, a meno di casi particolari, ha pagato un IRAP di € 5.250,00. Il rimborso, per quell'anno ammonterebbe ad € 525,00. Prima di procedere occorre quindi fare una attenta valutazione di convenienza tra la spesa necessaria per produrre la domanda (reperimento documentazione, collazione, compilazione e trasmissione della domanda) e la somma da chiedere a rimborso. Infine, sempre per una attenta valutazione, occorre tenere conto che per i rimborsi le

risorse sono molto limitate<sup>1</sup> e per questo vale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

- 9) **IVA PER CASSA** (Art. 7, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): per il 2009, 2010 e 2011, il pagamento dell'Iva, in via sperimentale, è effettuato per cassa, cioè al momento dell'incasso e non al momento dell'emissione della fattura. Attenzione:
- a. L'applicazione e la decorrenza dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione da parte della Unione Europea
  - b. L'agevolazione, qualora autorizzata, spetterà alle imprese e/o professionisti con un volume di affari annuo inferiore ad € 200.000,00;
  - c. Comunque l'agevolazione non spetta a chi si avvale di regimi speciali;
  - d. L'imposta è comunque dovuta allo scadere di un anno dall'emissione della fattura;
- 10) **STUDI DI SETTORE** (Art. 8, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): si prevede l'opportunità, con D.M. del Ministro dell'Economia e delle finanze, di modificare gli studi di settore per tenere conto della corrente crisi. Al momento, sul punto tutto tace.
- 11) **ACCONTI IRES/IRAP** (Art. 8, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): Per il 2009, gli acconti IRES ed IRAP, dovuti a novembre 2008 sono stati ridotti di 3 punti passando dal 100% al 97%. Ma attenzione, la riduzione è solo una TRASLAZIONE del pagamento. Entro il 2009 sarà emesso un Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) perché sia disposto il pagamento di quanto non pagato a scadenza! (III comma) Per quanto appena detto, preso atto della irrisorietà del *risparmio temporaneo*, anche al fine di evitare inutili rischi di errore, per quanto possibile lo Studio ha fatto in modo di far pagare all'utenza, a novembre, il 100% originariamente definito a giugno 2008, senza tenere conto della *inutile* e solo *apparente* agevolazione.

(segue...)

Cordialità  
Roma 06/02/09

Marco Pinci

---

<sup>1</sup> € 100 milioni per il 2009; € 500 milioni per il 2010 ed € 400 milioni per il 2011.